Rapporto di maggioranza aggiuntivo 2

numero	data	Dipartimento
5092 R1 agg. 2	19 febbraio 2003	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2001 concernente la Legge sull'istituzione di un Consiglio degli anziani

1. Con il messaggio no. 5092 del 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha proposto una nuova , specifica legge per istituire un Consiglio degli anziani.

   Nel corso della discussione avvenuta in seno alla Commissione della legislazione si sono delineate due posizioni distinte:

   - una favorevole all'accoglimento integrale della proposta governativa;
   - l'altra proponente una variante più consona al modo di elezione di questo organo.

   La prima posizione è contemplata nel rapporto di minoranza, mentre la seconda nel rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione. I rapporti sono stati sottoposti per discussione al Gran Consiglio in data 26 giugno 2002.

   Il Parlamento cantonale si è espresso a maggioranza per la seconda posizione.

2. Considerato che il Consiglio di Stato non ha dato la propria adesione alla modifica della legge anziani, segnatamente quella contenuta nel rapporto di maggioranza, il Gran Consiglio è stato chiamato a procedere ad una seconda deliberazione e discussione del messaggio governativo conformemente all'art. 38 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

3. La Commissione della legislazione, chiamata ad esaminare nuovamente il messaggio no. 5092 e non avendo trovato una soluzione che potesse soddisfare tutti i commissari, in data 13 novembre 2002 ha sottoposto per sottoscrizione due nuovi rapporti, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, che sostanzialmente riproponevano le conclusioni dei rapporti precedenti.

4. In occasione della seconda discussione in Gran Consiglio, è stato presentato da alcuni parlamentari un emendamento, finalizzato a proporre una soluzione di compromesso. Il Parlamento cantonale, alla luce del nuovo emendamento, ha deciso di verificare la possibilità di trovare una soluzione adeguata al problema, prima di prendere una decisone definitiva.

5. La Commissione della legislazione, sentite anche le opinioni delle quattro organizzazioni che rappresentano gli anziani nel Cantone Ticino, dopo ampia discussione ha deciso di proporre una soluzione di compromesso, inserendo segnatamente nell'attuale legge anziani una nuova disposizione di legge e precisamente:

Art. 15a - Consiglio degli anziani

[1]Lo Stato favorisce la partecipazione degli anziani nell'ambito della politica che concerne i problemi dell'età anziana.

[2]A questo proposito il Consiglio di Stato riconosce funzione consultiva in materia di politica degli anziani a un Consiglio costituito dagli anziani stessi, rispettivamente dalle loro organizzazioni rappresentative.

[3]Il Consiglio degli anziani costituito e riconosciuto dal Consiglio di Stato beneficia di un contributo cantonale annuo fisso, stabilito a preventivo dal Consiglio di Stato e corrispondente al massimo a fr. 1.- per ogni anziano in età che dà diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi della LAVS.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore
Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bobbià -
Dafond - Dell'Ambrogio - Duca Widmer -
Pantani (con riserva) - Pini - Righinetti

Disegno di

LEGGE

concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociale a favore delle persone anziane; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 6 marzo 2001 no. 5092 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza aggiuntivo 2 no. 5092 R1 agg. 2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a:

I.

La Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, del 25 giugno 1973, è modificata come segue:

Art. 15a

Consiglio degli anziani

[1]Lo Stato favorisce la partecipazione degli anziani nell'ambito della politica che concerne i problemi dell'età anziana.

[2]A questo proposito il Consiglio di Stato riconosce funzione consultiva in materia di politica degli anziani a un Consiglio costituito dagli anziani stessi, rispettivamente dalle loro organizzazioni rappresentative.

[3]Il Consiglio degli anziani costituito e riconosciuto dal Consiglio di Stato beneficia di un contributo cantonale annuo fisso, stabilito a preventivo dal Consiglio di Stato e corrispondente al massimo a fr. 1.- per ogni anziano in età che dà diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi della LAVS.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.